

Codice DB1004

D.D. 23 novembre 2011, n. 368

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti orafi con fusione di metalli, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 169-46073 del 23 maggio 1995 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.

IL DIRETTORE

Premesso che:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

la parte quinta del citato d.lgs. 152/2006, nel dettare "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

l'articolo 272 dello stesso decreto legislativo, al comma 2, dopo aver previsto che, per specifiche categorie di stabilimenti, l'autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, stabilisce che l'autorità medesima debba in ogni caso procedere all'adozione di tali autorizzazioni generali, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto citato, tra i quali sono compresi alla lettera n) i "Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti";

lo stesso articolo 272, poi, al comma 3, stabilisce che "*L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo*" specificando che "*per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni*";

l'articolo 281, comma 1, del d.lgs. 152/2006 prevede che i gestori degli stabilimenti già autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo debbano presentare -quale primo rinnovo- una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato d.lgs. 152/2006, entro i termini stabiliti dallo stesso art. 281, comma 1, o nel rispetto dei calendari adottati dalla Regione;

la l.r. 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43 e 44 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), nel definire le competenze, individuano la Regione quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emaneazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni;

considerate le modifiche intervenute negli ultimi anni nel quadro normativo con riguardo alle tematiche ambientali;

ritenuto opportuno rammentare la l. 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e s.m.i. che stabilisce i termini per la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico;

nel rispetto delle modalità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, definite dal Consiglio regionale con deliberazione n. 946 - 17595 del 13 dicembre 1994, possono essere individuati, fra le tecnologie attualmente disponibili per gli stabilimenti orafi con fusione di metalli, processi caratterizzati da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, che, allo stato attuale delle conoscenze, risultano essere quelli descritti nell'Allegato 3, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dall'art. 272 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, a quanto stabilito nell'art. 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo per l'autorizzazione degli impianti ivi previsti;

ritenuto conseguentemente opportuno adottare l'autorizzazione in via generale di cui alla presente determinazione in sostituzione di quella di cui alla d.g.r. n. 169-46073 del 23 maggio 1995, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006, nonché dell'intervenuta vigenza dell'art. 3, comma 1, lett. d) della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e dell'art. 44, comma 1, lett. c) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

considerato che i gestori che intendano installare, modificare o trasferire stabilimenti orafi con fusione di metalli nei quali verranno eserciti gli impianti indicati nell'Allegato 3 alla presente determinazione, possono aderire all'autorizzazione di carattere generale presentando domanda secondo il modello di cui all'Allegato 2A, impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nel medesimo Allegato 3;

ritenuto possibile consentire l'adesione all'autorizzazione di carattere generale anche ai gestori che eserciscono stabilimenti orafi con fusione di metalli che alla data del 29 aprile 2006 risultavano già autorizzati ai sensi del d.p.r. 203/1988, richiedendosi a tal fine la presentazione della domanda di primo rinnovo secondo il modello di cui all'Allegato 2B entro i termini stabiliti dall'art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e di seguito riportati:

- entro il 31 dicembre 2011, per gli stabilimenti anteriori al 1988;
- tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;

- tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;
e l'impegno degli stessi a rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione;

ritenuto inoltre opportuno, ai sensi dell'articolo 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006 prevedere il rinnovo dell'autorizzazione per gli stabilimenti orafi con fusione di metalli autorizzati con d.g.r. n. 169-46073 del 23 maggio 1995, ai sensi del d.p.c.m. 21 luglio 1989 e del d.p.r. 25 luglio 1991, in modo da consentire la prosecuzione dell'esercizio dello stabilimento, a condizione che il gestore entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento presenti domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2C, impegnandosi a rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione;

considerato che nel caso in cui nello stesso stabilimento orafico siano presenti più impianti che svolgono le fasi individuate al punto 1 della lettera A) dell'Allegato 3 alla presente determinazione, il rinnovo per tutti gli impianti, ivi compresi quelli autorizzati dopo il 29 aprile 2006, deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi;

ritenuto altresì opportuno consentire l'adesione all'autorizzazione di carattere generale anche ai gestori che esercitano stabilimenti orafi con fusione di metalli interamente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006, richiedendosi a tal fine l'impegno degli stessi a rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione e la presentazione della domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2D;

precisato, inoltre, che l'adesione all'autorizzazione di carattere generale comporta la rinuncia alle autorizzazioni in essere e che la citata adesione è possibile qualora nello stabilimento siano eserciti esclusivamente impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006 e che, conseguentemente, nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 successivamente all'autorizzazione in deroga, gli impianti e le attività in deroga saranno ricompresi nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato art. 269;

richiamato l'obbligo di presentazione di domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, sancito dall'art. 272, comma 2, per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione di carattere generale non si riferisce, si ritiene opportuno prevedere che i gestori di stabilimenti orafi con fusione di metalli che non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione presentino, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, domanda di autorizzazione osservando le procedure previste dall'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, e possano continuare a esercire gli impianti sino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269;

precisato che gli stabilimenti orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, nei quali sono presenti esclusivamente impianti ed attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del del d.lgs. n. 152/2006, non sono sottoposti ad autorizzazione e pertanto i gestori di tali stabilimenti non devono aderire all'autorizzazione di carattere generale;

visto il titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 “L'autorizzazione integrata ambientale” che, nel relativo allegato VIII, individua le categorie di attività industriali soggette all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e considerato che l'attività di laboratorio orafa, se svolta in tali stabilimenti, è da considerarsi tecnicamente connessa con l'attività industriale soggetta ad AIA e pertanto non autorizzabile in via generale;

visto il titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 “La valutazione di impatto ambientale” e considerato che l'attività di laboratorio orafa, se contemplata nell'ambito di progetti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, debba essere valutata contestualmente al progetto complessivo e non possa, comunque, essere autorizzata in via generale;

tenuto conto che la Regione e le Province, nell'ottica di una maggiore semplificazione, attivano, quale supporto alla predisposizione della domanda di adesione all'autorizzazione, una procedura informatizzata accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e il sito regionale <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente>, l'istanza dovrà essere predisposta utilizzando tale procedura informatizzata. La procedura consente:

- di predisporre l'istanza attraverso un processo guidato;
- di scaricare l'istanza e la documentazione allegata ai fini della firma digitale;
- l'inoltro dell'istanza e della documentazione allegata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al SUAP territorialmente competente, alla Provincia e al Comune, attivando le funzionalità appositamente inserite nella procedura stessa;
- in alternativa all'inoltro tramite PEC, la stampa dell'istanza e della documentazione allegata ai fini della trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs. 70/2011, art. 5, c.2);
- di rendere disponibile ad ARPA le informazioni relative all'istanza ed alla documentazione allegata.

ritenuto opportuno, sino a nuova determinazione regionale, che le istanze con la relativa documentazione siano inviate anche alla Provincia interessata al procedimento al fine di garantire il tempestivo raccordo tra il SUAP territorialmente competente e le amministrazioni provinciali di riferimento ed altresì lo svolgimento del procedimento entro i termini stabiliti dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

considerate le modifiche intervenute nel quadro normativo, sia per gli aspetti ambientali, sia con riguardo al principio di distinzione delle competenze degli organi di direzione politica e della dirigenza recepito dalla l.r. 8 agosto 1997, n. 51 e dalla successiva l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

vista la d.c.r. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la d.g.r. n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997 e con deliberazione n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009;

determina

- di adottare l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti orafi con fusione di metalli in sostituzione di quella approvata con la d.g.r. n. 169-46073 del 23 maggio 1995, disciplinando nell'Allegato 1 le modalità procedurali di adesione alla suddetta autorizzazione e stabilendo che:

1. i gestori che intendano installare, trasferire o modificare uno stabilimento orafico con fusione di metalli devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica del laboratorio secondo il modello di cui all'Allegato 2A, impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione;

2. i gestori di cui al punto precedente sono autorizzati in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, che prevedono, tra l'altro, che la Provincia possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

3. i gestori che esercitano stabilimenti orafi con fusione di metalli e sono titolari di autorizzazioni autorizzate con d.g.r. n. 169-46073 del 23 maggio 1995, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente atto, devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2C impegnandosi a rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

4. ai fini del primo rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, la possibilità di aderire all'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera è estesa agli stabilimenti orafi con fusione di metalli che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.p.r. 203/1988, a condizione che:

a) la domanda di primo rinnovo sia presentata, secondo il modello di cui all'Allegato 2B, entro i termini indicati nell'art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;

b) i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 siano rispettati dal momento della presentazione della domanda;

In tal caso, la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

5. nel caso in cui nello stesso stabilimento orafico siano presenti più impianti che svolgono le fasi individuate al punto 1 della lettera A) dell'Allegato 3 alla presente determinazione, il rinnovo per tutti gli impianti, ivi compresi quelli autorizzati dopo il 29 aprile 2006, deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi;

6. i gestori che eserciscono stabilimenti orafi con fusione di metalli interamente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, che intendano aderire alla autorizzazione di carattere generale, presentano domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2D impegnandosi a rispettare, dal momento della presentazione della domanda, i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione. In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3;

7. i gestori che eserciscono stabilimenti orafi con fusione di metalli e che non ritengono di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione devono presentare domanda di autorizzazione osservando le procedure previste dall'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, anche in relazione all'art. 281 comma 1 del medesimo;

8. i gestori, che eserciscono stabilimenti orafi con fusione di metalli e sono titolari di autorizzazioni di cui alla autorizzati con d.g.r. n. 169-46073 del 23 maggio 1995, che non ritengono di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione devono presentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, domanda di autorizzazione osservando le procedure previste dall'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, esplicitando i motivi della mancata adesione alla procedura semplificata e possono continuare a esercire gli impianti sino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006;

9. le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'Allegato 3 sono affidate all'A.R.P.A.;

10. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dall'art. 278 del d.lgs. n. 152/2006;

11. sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

- di dare atto che gli Allegati 1, 2A, 2B, 2C, 2D e 3 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio

Allegato

ALLEGATO 1

STABILIMENTI ORAFI CON FUSIONE DI METALLI

MODALITÀ DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile qualora nello stabilimento siano eserciti esclusivamente impianti/attività in deroga di cui all'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006 e, conseguentemente, nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 successivamente all'autorizzazione in deroga, gli impianti/attività in deroga saranno ricompresi nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato art. 269.

Gli stabilimenti orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, nei quali sono presenti esclusivamente impianti ed attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006, non sono sottoposti ad autorizzazione, pertanto i gestori dei tali stabilimenti non devono aderire all'autorizzazione di carattere generale.

A) Autorizzazione per stabilimenti orafi con fusione di metalli nuovi, da trasferire o da modificare (Allegato 2A)

I gestori che intendano installare, trasferire o modificare uno stabilimento orafico con fusione di metalli devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2A;
- impegnarsi a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3;
- allegare la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3.

La domanda (in bollo) di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento.

In tale caso i gestori sono autorizzati in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, che prevedono, tra l'altro, che la Provincia possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

I gestori autorizzati in via generale a trasferire lo stabilimento da altra località dovranno inviare alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio relativamente alla precedente sede dello stabilimento la richiesta di chiusura della pratica.

I gestori che intendano trasferire solo alcuni impianti dello stabilimento orafico devono presentare la domanda di adesione come modifica dello stabilimento di destinazione oppure come nuovo stabilimento di destinazione e, relativamente alla precedente sede, comunicare la modifica non sostanziale alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio, accompagnata dagli elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nello stabilimento.

B) Primo rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in essere alla data del 29 aprile 2006 (Allegato 2B)

Ai fini del primo rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, i gestori che esercitano stabilimenti orafi con fusione di metalli con impianti che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.p.r. 203/1988 devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2B entro i termini sotto indicati, rinunciando alle autorizzazioni in essere;
- rispettare i requisiti tecnico gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 al momento della presentazione della domanda;
- allegare la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3.

La domanda in bollo deve essere presentata entro i termini previsti dall'art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e di seguito riportati:

- entro il 31 dicembre 2011, per gli stabilimenti anteriori al 1988;
- tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000;
- tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

con l'avvertenza che, nel caso in cui nello stesso stabilimento siano presenti più impianti che svolgono le fasi individuate al punto 1 della lettera A) dell'Allegato 3 alla presente determinazione, il rinnovo per tutti gli impianti, ivi compresi quelli autorizzati dopo il 29 aprile 2006, deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3 fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

C) Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti orafi con fusione di metalli con impianti già autorizzati in base d.g.r. del 23 maggio 1995 n. 169-46073. (Allegato 2C)

I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. del 23 maggio 1995 n. 169-46073, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente atto, devono:

- presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2C, rinunciando alle autorizzazioni in essere;
- rispettare i requisiti tecnico gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 al momento della presentazione della domanda;
- allegare la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3.

La domanda deve essere presentata in bollo.

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento, nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3, fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

D) Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti orafi con fusione di metalli già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Allegato 2D)

I gestori titolari di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs 152/2006 per tutti gli impianti dello stabilimento orafa con fusione di metalli, che intendono aderire all'autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modello di cui all'Allegato 2D, rinunciando alle autorizzazioni in essere;

- rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 al momento della presentazione della domanda e impegnarsi a rispettare le prescrizioni del medesimo allegato;
- allegare la documentazione di cui alla lettera C) dell'Allegato 3.

La domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale deve essere presentata in bollo .

In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dello stabilimento nel rispetto dei contenuti dell'Allegato 3.

E) Variazione della ragione sociale

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

F) Cessazione dell'attività

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare al SUAP, alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti per territorio, la cessazione dell'attività degli stabilimenti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

G) Modalità per la presentazione e l'inoltro delle domande di adesione all'autorizzazione

1. La Regione e le Province attivano una procedura informatizzata, quale supporto alla redazione della domanda di adesione all'autorizzazione. La procedura è accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e tramite il sito regionale <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente>. Per l'accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante che presenta la domanda oppure il soggetto da esso delegato alla presentazione della domanda stessa, disponga di un certificato digitale rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto da DigitPA (http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale).
2. L'istanza deve essere predisposta utilizzando la procedura di cui al punto 1, la quale consente:
 - di predisporre l'istanza attraverso un processo guidato;
 - di scaricare l'istanza e la documentazione allegata ai fini della firma digitale;
 - l'inoltro dell'istanza e della documentazione allegata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al SUAP territorialmente competente, alla Provincia e al Comune, attivando le funzionalità appositamente inserite nella procedura stessa;
 - in alternativa all'inoltro tramite PEC, la stampa dell'istanza e della documentazione allegata ai fini della trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs. 70/2011, art. 5, c.2);
 - di rendere disponibile ad ARPA le informazioni relative all'istanza ed alla documentazione allegata

Sino a nuova determinazione regionale, le istanze con la relativa documentazione sono inviate anche alla Provincia interessata al procedimento al fine di garantire il tempestivo raccordo tra il SUAP territorialmente competente e le amministrazioni provinciali di riferimento ed altresì lo svolgimento del procedimento entro i termini stabiliti dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

ALLEGATO 2A



Al **SUAP**

Alla **Provincia** di
Via n.

Al **Comune** di
.....

Oggetto: Domanda di adesione all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da **stabilimenti orafi con fusione di metalli**, ai sensi dell'art 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto
nato a il/...../.....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

CHIEDE
DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:

- [1]..... **installare un nuovo stabilimento orafa** con fusione di metalli
in Comune di via/corso n.
- [1]..... **modificare uno stabilimento orafa** con fusione di metalli
in Comune di via/corso n.
- [1]..... **trasferire uno stabilimento orafa** con fusione di metalli
dal Comune di via/corso n.
al Comune di via/corso n.

nel quale verranno attivate:

- n.^[2] postazioni di formatura del prototipo (in metallo o con polimeri anche mediante tecniche di "rapid prototyping" 3D);
- n.^[2] postazioni di formatura del calco in gomma siliconica
- n.^[2] postazioni di formatura modelli in cera
- n.^[2] postazioni di formatura del calco in gesso
- n.^[2] postazioni di fusione
- n.^[2] postazioni di cottura cilindri
- n.^[2] postazioni di laminazione, trafilatura
- n.^[2] postazioni di limatura, fresatura, smerigliatura, sabbiatura, imbutitura, taglio, foratura

- n.^[2] postazioni di saldatura, brasatura e saldobrasatura
- n.^[2] postazioni di combustione e fusione limature
- n.^[2] postazioni di preparazione e fusione smalti
- n.^[2] postazioni di attacco con acidi (bianchimento, decapaggio, canna vuota...)
- n.^[2] postazioni di trattamenti galvanici (rodiatura, argentatura...)
- n.^[2] postazioni di lucidatura
- n.^[2] postazioni di incastonatura
- n.^[2] postazioni pulitura e lavaggio con soluzioni alcaline;
- n.^[2] postazioni pulitura e lavaggio con utilizzo di solventi non superiore a 100 g/giorno complessivo di stabilimento.

Pertanto si impegna a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 368 /DB1004 del 23/11/2011.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006
- che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade in un progetto sottoposto a procedura di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- che all'interno dello stabilimento orafo non vengono esercitati impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento in cui saranno attivati gli impianti.

Allega la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3 della d.d. n. 368 /DB1004 del 23/11/2011.

Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

- [1] Indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.
- [2] Indicare il numero di postazioni e/o attrezzature per le quali si richiede l'autorizzazione

La domanda in BOLLO deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento o della modifica dello stabilimento.

- (*) Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs. n. 70/2011, art. 5, comma 2), la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2B



Al SUAP

Alla **Provincia** di
Via n.

Al Comune di
.....

Oggetto: Domanda di **PRIMO RINNOVO** dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da **stabilimenti orafi con fusione di metalli**, mediante **AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto
nato a il/...../.....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, in essere alla data del 29 aprile 2006, aderendo all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento orafa**, con fusione di metalli, ubicato in Comune di..... via/corso n.

già autorizzato ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152:

^[3]..... con i seguenti provvedimenti:
n.del rilasciato da
n.del rilasciato da

^[3]..... in forma tacita, per aver presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. n. 203/88 in data.....,

nel quale vengono eserciti:

- n.^[4]postazioni di formatura del prototipo (in metallo o con polimeri anche mediante tecniche di "rapid prototyping" 3D);
- n.^[4]postazioni di formatura del calco in gomma siliconica
- n.^[4]postazioni di formatura modelli in cera

- n.^[4] postazioni di formatura del calco in gesso
- n.^[4] postazioni di fusione
- n.^[4] postazioni di cottura cilindri
- n.^[4] postazioni di laminazione, trafilatura
- n.^[4] postazioni di limatura, fresatura, smerigliatura, sabbiatura, imbutitura, taglio, foratura
- n.^[4] postazioni di saldatura, brasatura e saldobrasatura
- n.^[4] postazioni di combustione e fusione limature
- n.^[4] postazioni di preparazione e fusione smalti
- n.^[4] postazioni di attacco con acidi (bianchimento, decapaggio, canna vuota...)
- n.^[4] postazioni di trattamenti galvanici (rodatura, argentatura...)
- n.^[4] postazioni di lucidatura
- n.^[4] postazioni di incastonatura
- n.^[4] postazioni pulitura e lavaggio con soluzioni alcaline;
- n.^[4] postazioni pulitura e lavaggio con utilizzo di solventi non superiore a 100 g/giorno complessivo di stabilimento.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 368 /DB1004 del 23/11/2011 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere;
- che lo stabilimento nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006;
- che, per effetto della presente domanda, all'interno dello stabilimento orafo non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3 della d.d. n. 368 /DB1004 del 23/11/2011.

Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

[3] Indicare con una X il tipo di autorizzazione in essere e i relativi dati

[4] Indicare il numero di postazioni e/o attrezzature per le quali si richiede l'autorizzazione

La domanda in BOLLO deve essere presentata entro i termini di cui alla lettera B) dell'Allegato 1 della d.d. n. 368 /DB1004 del 23/11/2011.

(*) Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs n. 70/2011, art. 5, comma 2), la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2C



Al **SUAP**

Alla **Provincia** di
Via n.

Al **Comune** di
.....

Oggetto: Domanda di **adesione**, ai sensi dell'art 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **alla AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da **stabilimenti orafi con fusione di metalli** già autorizzati in via generale ai sensi della d.g.r. del 23 maggio 1995 n. 169-46073.

Il sottoscritto
nato a il/...../.....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento orafo, con fusione di metalli, ubicato in Comune di.....via/corso n.

già autorizzato in via generale ai sensi della d.g.r. del 23 maggio 1995 n. 169-46073 con istanze presentate in data :,

nel quale vengono eserciti:

- n.^[5] postazioni di formatura del prototipo (in metallo o con polimeri anche mediante tecniche di "rapid prototyping" 3D);
- n.^[5] postazioni di formatura del calco in gomma siliconica
- n.^[5] postazioni di formatura modelli in cera
- n.^[5] postazioni di formatura del calco in gesso
- n.^[5] postazioni di fusione
- n.^[5] postazioni di cottura cilindri
- n.^[5] postazioni di laminazione, trafilatura
- n.^[5] postazioni di limatura, fresatura, smerigliatura, sabbiatura, imbutitura, taglio, foratura
- n.^[5] postazioni di saldatura, brasatura e saldobrasatura
- n.^[5] postazioni di combustione e fusione limature
- n.^[5] postazioni di preparazione e fusione smalti

- n.^[5] postazioni di attacco con acidi (bianchimento, decapaggio, canna vuota...)
- n.^[5] postazioni di trattamenti galvanici (rodiatura, argentatura...)
- n.^[5] postazioni di lucidatura
- n.^[5] postazioni di incastonatura
- n.^[5] postazioni pulitura e lavaggio con soluzioni alcaline;
- n.^[5] postazioni pulitura e lavaggio con utilizzo di solventi non superiore a 100 g/giorno complessivo di stabilimento.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 368 /DB1004 del 23/11/2011 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere;
- che lo stabilimento nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006;
- che, per effetto della presente domanda, all'interno dello stabilimento orafico non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3 della d.d. n. 368 /DB1004 del 23/11/2011.

Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data/..../....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE

^[5] Indicare il numero di postazioni e/o attrezzature per le quali si richiede l'autorizzazione

La domanda in BOLLO deve essere presentata entro 6 mesi dalla pubblicazione della d.d. n. 368 /DB1004 del 23/11/2011.

(*) Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs n. 70/2011, art. 5, comma 2), la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2D



Al **SUAP**

Alla **Provincia** di
Via n.

Al **Comune** di
.....

Oggetto: Domanda di adesione, ai sensi dell'art 272 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da **stabilimenti orafi con fusione di metalli**, già interamente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto
nato a il/...../.....
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.

CHIEDE

DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per continuare ad esercire lo stabilimento orafa, con fusione di metalli, ubicato in Comune di.....via/corso n.

già autorizzato ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

[6] con provvedimento n. del rilasciato da

[6] con provvedimento n. del rilasciato da

nel quale vengono eserciti:

- n.^[7] postazioni di formatura del prototipo (in metallo o con polimeri anche mediante tecniche di "rapid prototyping" 3D);
- n.^[7] postazioni di formatura del calco in gomma siliconica
- n.^[7] postazioni di formatura modelli in cera
- n.^[7] postazioni di formatura del calco in gesso
- n.^[7] postazioni di fusione
- n.^[7] postazioni di cottura cilindri
- n.^[7] postazioni di laminazione, trafilatura
- n.^[7] postazioni di limatura, fresatura, smerigliatura, sabbiatura, imbutitura, taglio, foratura
- n.^[7] postazioni di saldatura, brasatura e saldobrasatura
- n.^[7] postazioni di combustione e fusione limature
- n.^[7] postazioni di preparazione e fusione smalti
- n.^[7] postazioni di attacco con acidi (bianchimento, decapaggio, canna vuota...)

- n.^[7] postazioni di trattamenti galvanici (rodiatura, argentatura...)
- n.^[7] postazioni di lucidatura
- n.^[7] postazioni di incastonatura
- n.^[7] postazioni pulitura e lavaggio con soluzioni alcaline;
- n.^[7] postazioni pulitura e lavaggio con utilizzo di solventi non superiore a 100 g/giorno complessivo di stabilimento.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali di cui all'Allegato 3 della d.d. n. 368 /DB1004 del 23/11/2011 e si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al medesimo Allegato 3, rinunciando a tutte le autorizzazioni in essere
- che lo stabilimento nel quale si richiede di continuare ad esercire gli impianti suddetti non è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006;
- che, per effetto della presente domanda, all'interno dello stabilimento orafo non vengono eserciti impianti/attività in regime di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Allega la scheda informativa generale dello stabilimento.

Allega la documentazione di cui alla lettera B) dell'Allegato 3 della d.d. n. 368 /DB1004 del 23/11/2011.

Allega la planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, gli eventuali impianti di abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data / /

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
firma(*)
.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

- ^[6] Indicare con una X il tipo di autorizzazione in essere e i relativi dati
- ^[7] Indicare il numero di postazioni e/o attrezzature per le quali si richiede l'autorizzazione

La domanda deve essere presentata in BOLLO.

- (*) Nel caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (d.lgs n. 70/2011, art. 5, comma 2), la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. UNITA' LOCALE OPERATIVA:

(coincide con il luogo in cui materialmente si trova lo stabilimento per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione)

1.1 DENOMINAZIONE

INDIRIZZOn°CAP

COMUNE PROVINCIA

C.A.P. TELEFONO FAX

1.2. CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE:

CLASSE 1 A B C

CLASSE 2 A B C

NON CLASSIFICATA

1.3. NUMERO ADDETTI:

1.4. CODICI ATTIVITA' ATECO (ISTAT):

1.5. LEGALE RAPPRESENTANTE.

COGNOME E NOME

NATO A PROVINCIA IL

RESIDENTE A PROVINCIA

VIA N° CAP

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

(o eventuale PEC):.....

2. SEDE LEGALE

IMPRESA ENTE

2.1. PARTITA IVA **CODICE FISCALE**

2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N°

2.3. RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

C.A.P. TELEFONO FAX

Data:/...../.....

IL LEGALE
RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)

ALLEGATO 3

STABILIMENTI ORAFI CON FUSIONE DI METALLI

A) REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI E GESTIONALI, PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE ED ALL'ESERCIZIO

- 1) Lo stabilimento orafico con fusione di metalli è autorizzato a svolgere le seguenti fasi di lavorazione:
 - formatura del prototipo (in metallo o con polimeri anche mediante tecniche di "rapid prototyping" 3D);
 - formatura del calco in gomma siliconica;
 - formatura modelli in cera;
 - formatura del calco in gesso;
 - fusione;
 - cottura cilindri;
 - laminazione, trafilatura
 - limatura, fresatura, smerigliatura, sabbiatura, imbutitura, taglio, foratura;
 - saldatura, brasatura e saldobrasatura;
 - combustione e fusione limature;
 - preparazione e fusione smalti;
 - attacco con acidi (bianchimento, decapaggio, canna vuota);
 - trattamenti galvanici (rodiatura, argentatura...)
 - lucidatura;
 - incastonatura;
 - pulitura e lavaggio con soluzioni alcaline;
 - pulitura e lavaggio con utilizzo di solventi non superiore a 100 g/giorno complessivo di stabilimento.
- 2) Nello stabilimento orafico con fusione di metalli possono essere svolte le fasi sopra elencate. In caso di modifiche impiantistiche, quale l'inserimento di ulteriori apparecchiature, che comportino variazioni rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di cui alla successiva lettera B) del presente allegato, il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione se le modifiche sono sostanziali. Se le modifiche non sono sostanziali, il gestore deve presentare comunicazione di modifica non sostanziale, accompagnata dalla documentazione di cui alla successiva lettera B) e dalla planimetria dello stabilimento aggiornate.
- 3) Negli stabilimenti orafi non possono essere utilizzate le sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e successive modifiche, secondo le relative disposizioni, nonché le sostanze o i preparati classificati, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R45, R46, R49, R60, R61, R68.
- 4) Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti orafi nei quali possano avvenire emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (Tabella A1) o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tabella A2), come individuate nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 5) Tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere al massimo le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 6) Ad eccezione della fase di cottura cilindri per la quale deve essere previsto il convogliamento in atmosfera a valle dell'impianto di abbattimento, le emissioni provenienti dalle altre fasi di cui al punto 1), purché presidiate, ove prescritto nei punti seguenti, con aspirazioni localizzate e impianto di abbattimento, possono essere reimmesse in ambiente di lavoro nel rispetto delle norme in materia di

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del d.lgs. 152/06, le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro non sono soggette ad autorizzazione; i limiti alle emissioni stabiliti nel presente provvedimento si applicano alle emissioni convogliate in atmosfera provenienti dalle fasi di cui al punto 1).

- 7) I generatori di calore a servizio dello stabilimento orafa possono funzionare esclusivamente a metano, GPL, gasolio con potenzialità complessive, per ogni tipo di combustibile, contenute entro quelle previste dalla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto non sono sottoposti ad autorizzazione.

I generatori di calore ad uso termico civile devono rispettare i requisiti stabiliti nello "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" di cui alla d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i. nei tempi ivi indicati.

- 8) Le fasi di lavorazione che danno luogo a formazione di polveri, le fasi di attacco con acidi (HNO₃, HCl, H₂SO₄, HF) e di trattamento galvanico devono essere dotate di sistemi di captazione localizzata degli effluenti e di eventuali sistemi di abbattimento tali da permettere il rispetto dei limiti di emissione complessivi di cui al punto 10).
- 9) Gli effluenti derivanti dai forni per la cottura dei cilindri devono essere convogliati ad un impianto di postcombustione in grado di mantenere gli effluenti medesimi alla temperatura di 950°C per un tempo di permanenza non inferiore a 2 secondi. Il postcombustore deve essere dotato di un sistema di controllo e visualizzazione della temperatura degli effluenti all'uscita del medesimo.
- 10) L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, le condizioni operative di cui al punto 9) e il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati, espressi in concentrazione (mg/m³ = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h), che rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie:

PROVENIENZA	INQUINANTE	mg/m ³	kg /h
Fusione, fresatura, smerigliatura, sabbatura, saldatura, brasatura, saldobrasatura, combustione e fusione limature, preparazione e fusione smalti	Polveri Totali	3	0,002
Attacco con acidi (imbianchimento, decapaggio, canna vuota...) e trattamenti galvanici	NO _x (come NO ₂)	100	0,050
	Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (come HCl)	5	0,003
	Acido Solforico (H ₂ SO ₄)	2	0,001
	Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore (come HF)	2	0,001
Forni per la cottura dei cilindri	COV (come C)	10	-----

Non sono richiesti rilevamenti periodici delle emissioni.

- 11) Le concentrazioni ed i quantitativi in peso indicati al punto 10) devono essere rispettati immediatamente a valle del sistema localizzato di captazione degli effluenti e relativo eventuale sistema di abbattimento e quindi prima di ogni eventuale immissione degli effluenti medesimi in condotte generali di aspirazione o di emissione.

- 12) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto delle condizioni di cui ai punti 9) e 10), comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza del sistema di abbattimento.
- 13) Sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di formatura del prototipo, formatura del calco in gomma siliconica, formatura modelli in cera, formatura del calco in gesso, laminazione, trafilatura, lucidatura, incastonatura, pulitura e lavaggio con soluzioni alcaline, pulitura e lavaggio con utilizzo di solventi non superiore a 100 g/giorno complessivo di stabilimento.
- 14) Nel caso di stabilimenti orafi con fusione di metalli nuovi, trasferiti o modificati, il gestore, che ha presentato domanda di autorizzazione utilizzando l'Allegato 2A, deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, trasferiti o modificati) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato con la documentazione di cui alla lettera B) del presente allegato.
Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, salvo proroga concessa dalla Provincia sulla base di una richiesta motivata.
Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il gestore deve effettuare per ciascun punto di emissione attivato, il rilevamento delle emissioni, in uno dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nel punto 10) del presente allegato.
- 15) Nel caso di primo rinnovo dell'autorizzazione (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2B) il gestore deve effettuare, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nel punto 10) del presente allegato.
- 16) Nel caso di adesione alla nuova autorizzazione in via generale per stabilimenti orafi con fusione di metalli già autorizzati in base alla d.g.r. del 23 maggio 1995 n. 169-46073 (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2C) il gestore deve effettuare, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nel punto 10) del presente allegato. Qualora lo stabilimento risulti già adeguato ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui alla presente determinazione, entro il medesimo termine, il gestore deve darne comunicazione alla Provincia indicando l'ultima data nella quale sono stati effettuati i rilevamenti per ciascun punto di emissione.
- 17) Nel caso di adesione all'autorizzazione in via generale per stabilimenti orafi con fusione di metalli già interamente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (domanda presentata utilizzando l'Allegato 2D), il gestore deve effettuare, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di adesione, il rilevamento delle emissioni per la determinazione della portata degli effluenti nonché di tutti i parametri per i quali sono stabiliti limiti di emissione nel punto 10) del presente allegato, a meno che comunichi alla Provincia l'ultima data nella quale sono stati effettuati i rilevamenti per ciascun punto di emissione, specificando che lo stabilimento risultava già conforme ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali di cui alla presente determinazione.
- 18) Il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti, la data in cui saranno effettuati i prelievi di cui ai punti 14), 15), 16) e 17). I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento.
- 19) Per l'effettuazione dei rilevamenti di cui ai punti 14), 15), 16) e 17) e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988) e i seguenti metodi:
 - UNI 10169 per la determinazione della portata di flussi gassosi convogliati;
 - UNI EN 12619 o UNI EN 13526 per la determinazione dei COV (composti organici volatili);
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle polveri totali;
 - ISTISAN 98/2 per la determinazione dei composti inorganici del cloro e del fluoro rispettivamente come HCl e HF;
 - UNI EN 14792:2006 o UNI EN 10878:2000 per la determinazione degli ossidi di azoto;

Qualora per l'inquinante da determinare non esistano metodi di prova ufficiali o metodi emessi da organismi di normazione (es. UNI, EN, ISO), nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata

- 20) I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, poste a valle degli eventuali sistemi di abbattimento e comunque prima di ogni immissione in condotte generali di aspirazione o emissione. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.
- 21) Il gestore deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via generale.

B) DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE CON LA DOMANDA

B.1) RELAZIONE DESCRITTIVA

Tutte le informazioni devono essere relative alla situazione dello stabilimento orafa con fusione di metalli prevista (domanda secondo Allegato 2A) o adeguata (domanda secondo Allegati 2B, 2C, 2D) ai requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e alle prescrizioni della presente determinazione.

Per ciascuna fase indicare il numero e la tipologia di apparecchiature utilizzate, nonché la tipologia e il dimensionamento dei sistemi di abbattimento

Indicare la potenzialità dei generatori di calore a servizio dell'impianto e il tipo di combustibile.

B.2) QUADRO DELLE EMISSIONI

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo(*) ed indicando come provenienza la fase, il tipo e il numero di apparecchiature per le quali si richiede l'autorizzazione in via generale o il rinnovo dell'autorizzazione, utilizzando la terminologia delle fasi adottata nella lettera A) del presente allegato.

STABILIMENTO:					
PUNTO DI EMISSIONE n. (*)	PROVENIENZA	PORTATA [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	ALTEZZA PUNTO DI EMISSIONE [m]	DIAMETRO o LATI [m] o [mxm]	TIPO DI IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

(*) nel caso di modifica di stabilimento, la numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto degli eventuali punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo.